

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 9/2007)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. All'articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<stagionale>> è sostituita dalla seguente: <<determinato>> e le parole <<, nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),>> sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.>>.

3. Alle finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 87 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, commi da 3 bis a 3 quinquies, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2022.